

N. 01134/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 366 del 2014, proposto da:
Vodafone Omnitel B.V. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mantovan, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, domiciliato in Venezia, S. Marco, 4091;

Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile (Enac) in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di misura cautelare del provvedimento del dirigente del settore

edilizia di iniziativa privata e agibilità terraferma del comune di venezia

16/12/2013 prot. n. 2013/548156, con cui si ordina a vodafone di non eseguire i lavori, di cui alla s.c.i.a. presentata il 3/12/2013, in venezia-mestre, via circonvallazione n. 109.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Vodafone Omnitel B.V., operatore autorizzato a realizzare e gestire una rete pubblica di comunicazioni, presentava, in data 3 dicembre 2013, al Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 87 bis del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, una S.C.I.A. per la riconfigurazione di una stazione radio base sita in Venezia-Mestre.

Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Settore Edilizia privata ordinava di non eseguire i lavori in questione, essendo risultata carente la documentazione posta a supporto della S.C.I.A. .

In particolare, si evidenziava, fra l'altro, la mancanza del parere dell'ENAC.

A fondamento del ricorso la Vodafone ha dedotto la violazione dell'art. 87 bis del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e dell'art. 709 c.n., l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti, in quanto, in base a tali norme, l'accertamento della compatibilità dell'intervento con il vincolo

aereoportuale, qualora previsto, avrebbe dovuto essere effettuato in occasione della installazione di una nuova stazione radio base e non già della sua riconfigurazione tecnologica, che non comporta modifiche strutturali dell'installazione preesistente per dimensioni e ingombro.

Pertanto, trattandosi nel caso di specie di una mera riconfigurazione, da autorizzarsi secondo la procedura semplificata di cui all'art. 87 bis codice delle telecomunicazioni, la Vodafone ritiene di non essere tenuta ad acquisire il parere dell'ENAC, non essendo tale acquisizione prevista da alcuna norma di legge e comunque, dovendosi semmai ritenere sufficiente l'autocertificazione.

La ricorrente ha quindi concluso per l'annullamento dell'ordine di non eseguire i lavori, previa sospensione cautelare dei suoi effetti.

Si è costituito il Comune di Venezia deducendo, con successiva memoria e con riferimento al parere dell'ENAC, che il ricorso all'autocertificazione era stato escluso a seguito di precisi accordi intervenuti tra le amministrazioni coinvolte in occasione della Conferenza di Servizi del 3 e del 17 ottobre 2013, alla quale aveva partecipato anche la società ricorrente, ed a conclusione della quale si era deliberato di ritenere necessari i pareri ENAC/ENAV anche in caso di riconfigurazione di impianti già esistenti.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del 26 marzo 2014 è stata respinta la proposta domanda cautelare.

In vista dell'udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All'udienza del 9 luglio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

L'impugnato ordine di non eseguire i lavori di riconfigurazione dell'impianto di telefonia deriva da una ritenuta carenza documentale relativa, fra l'altro, al "parere ENAC/ENAV in riferimento al relativo vincolo per gli ostacoli alla navigazione".

Il ricorso è infondato dovendosi condividere l'assunto del Comune circa la necessità del parere favorevole di ENAC anche per le riconfigurazioni di impianti già esistenti, come d'altro canto già stabilito da questa sezione in una controversia analoga, vertente tra le medesime parti, con sentenza breve n. 260/2014.

Ed infatti, nel 2013 il Comune di Venezia, dovendo provvedere in ordine alle richieste di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e 87 bis del D.lgs. n. 259/2003, all'installazione e/o riconfigurazione di n. 83 impianti di telefonia mobile ricadenti in area sottoposta a vincolo aeroportuale, ha convocato una conferenza di servizi alla quale sono stati invitati tutti gli operatori telefonici interessati (fra cui la Vodafone odierna ricorrente), l'ENAC e l'ENAV.

In particolare, all'esito della conferenza di servizi decisoria del 17 ottobre 2013 si è convenuto di recepire l'indicazione di ENAV circa la necessità di sottoporre tutte le istanze (sia di installazione sia di riconfigurazione) al preventivo parere ENAC/ENAV.

Si è anche stabilito che la necessità di tali pareri doveva valere, non solo per le istanze di cui all'elenco della Conferenza di servizi (fra le quali non è compresa la SCIA oggetto del presente giudizio) ma anche per tutte le altre istanze, non ancora definite, alle prime antecedenti o successive.

Tale determinazione, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato con il presente ricorso, appare perfettamente conforme al disposto dell'art. 87 bis del codice delle comunicazioni elettroniche, che, dettando una procedura semplificata per le sole modifiche ad impianti esistenti, richiama il "rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all' articolo 87", e dunque presuppone comunque l'accertamento della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione, ed in genere con le norme edilizie ed igienico-sanitarie.

Nel caso di specie, il Comune di Venezia, attraverso lo strumento della conferenza di servizi, ha inteso concordare con l'ENAC le modalità dell'istruttoria ed i presupposti per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e alla riconfigurazione degli impianti di telefonia mobile.

In particolare, in tale sede, l'ENAC - al quale l'art. 707 cod. nav. attribuisce, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, la competenza a dettare prescrizioni ai Comuni circa *"le limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa, conformemente alla normativa tecnica internazionale"* - ha ritenuto che anche per le riconfigurazioni d'impianti esistenti si ponesse l'esigenza di evitare rischi d'interferenze elettromagnetiche con i sistemi di comunicazione, navigazione, radar degli aerei. Cosicché, il Comune di Venezia, condividendo tale valutazione, ha ritenuto sussistere anche per tali interventi di riconfigurazione la necessità del preventivo parere ENAC/ENAV, che per la sua tecnicità, allo stato, ed almeno fino a quando non verranno stabiliti parametri oggettivi di riferimento, non è suscettibile di autocertificazione.

Tale decisione non si pone in violazione di alcuna norma del codice delle telecomunicazioni, né del codice della navigazione, non essendo espressamente prevista da tali norme l'esenzione delle riconfigurazioni da tale preventivo controllo da parte dell'ENAC; per contro, si è accertato, attraverso l'acquisizione del parere dell'organo tecnico specificamente competente, che le medesime esigenze di tutela della sicurezza aerea richiedono una previa valutazione dei rischi d'interferenze elettromagnetiche sia in caso di realizzazione di nuovi impianti sia in caso di riconfigurazione di quelli già esistenti. E tale passaggio, in particolare, non è stato oggetto di specifiche e comprovate contestazioni da parte della ricorrente.

D'altro canto, l'art. 115, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003, stabilisce espressamente che: *“ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici”*.

Anche alla luce di quanto sopra illustrato ritiene il Collegio che i due termini “installazione” ed “esercizio” compongano un'endiadi volta ad inglobare, non solo l'attività di erezione materiale dell'impianto, ma ogni altra modifica - in cui si concreta la riconfigurazione - che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, modifica intesa sia in senso fisico, con l'inserimento di nuove parabole per ponti radio o di altre parti dell'impianto connesse al servizio, sia a livello del mutamento delle modalità o delle capacità di emissione dei campi elettromagnetici; con la conseguenza che all'interno del significato della

locuzione “installazione-esercizio” vi rientra anche la riconfigurazione, che, per quanto finora detto, della installazione condivide la medesima natura innovatrice delle caratteristiche dell’impianto originario.

Pertanto, la decisione del Comune di Venezia di richiedere alla Vodafone l’acquisizione del parere ENAC/ENAV, anche per l’intervento in questione di riconfigurazione, appare fondato su di una ragionevole e condivisibile interpretazione delle norme interessate oltre che su di una corretta ed approfondita istruttoria.

Infine, si rileva che le nuove deduzioni articolate dal ricorrente con la prima memoria difensiva, relative alla mancanza nel provvedimento impugnato di ogni riferimento alle decisioni prese nella predetta conferenza di servizi, non possono essere valorizzate dal Collegio non essendo state enucleate in un motivo di ricorso né introdotte formalmente con memoria per motivi aggiunti notificata alla parte resistente.

In ragione delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

In ragione della peculiarità della controversia e delle questioni interpretative affrontate, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014
con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)